




Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 15/17	UDIENZA DEL 27/6/2017	DECISIONE N. 065/17	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUG 2017	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	------------------------	---	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 27/6/2017, con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore
Avv. Irene La Mendola – Componente
Avv. Gaetano Coccoli - Componente
assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi – Segretario
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 15/2017 contro:

CUSIMANO ANTONINO, nato il 14/9/1956 e residente in Monreale (PA), via Aldo Moro n. 96;
FERRANTE GIACOMO, nato il 30/8/1959 e residente in Palermo, via La Marmora n. 21;
LA GALA SALVATORE, nato il 20/2/1952 e residente in Palermo, viale Strasburgo n. 382;
LAZZARA CLAUDIO PIERO, nato il 27/7/1988 e residente in Palermo, via Emiliani Giudici Paolo n. 116/A;
LONGO ANTONINO, nato il 7/6/1961 e residente in Palermo, via Anapo n. 2;
MESSINEO GIUSEPPE, nato il 11/9/1963 e residente in Bagheria (PA), via Serradifalco n. 22;
MESSINEO LUCIANO, nato il 10/5/1974 e residente in Palermo, via Massaua n. 21;
PECORARO ANTONINO, nato il 1/7/1975 e residente in Palermo, via Franchetti n. 13;
PONZIO ANTONINO, nato il 24/3/1961 e residente in Carini (PA), via Terni n. 6;
SANSEVERINO GIACOMO, nato il 22/7/1971 e residente in Palermo, via Liguria n. 28;
SPINA MARCO, nato il 14/6/1988 e residente in Palermo, via Capuana n. 2;
UGENTI LUCIANO, nato il 9/3/1976 e residente in Palermo, via Alfano n. 20;
ZANCA GIUSEPPE, nato il 17/4/1972 e residente in Palermo, via Puglisi n. 30.
Tutti assenti, difesi dall'Avv. Stefano Mattii, presente che, in data 13/3/2017, faceva pervenire propria memoria difensiva.

DEFERITI

Dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Palermo in data 24/2/2017, in relazione alla settima corsa Premio "G. Tersilli", corsa Tris, Quartè e Quintè, per violazione degli artt. 64 e 65 del Regolamento delle Corse al Trotto (codifica punizioni C38) e dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Tris.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

FATTO

In data 24/2/2017, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Palermo segnalava una serie di circostanze che lasciavano presagire che la corsa "Premio Tersilli" Tris, Quarté e Quinté "potesse essere oggetto di interesse da parte di ignoti per alterarne il risultato". La Giuria applicava quindi la sanzione della sospensione con effetto immediato dal 1/3/2017 al 9/4/2017 nei confronti dei guidatori Lazzara C., Pecoraro A., Spina M., Sanseverino G., Zanza G., Ferrante G., Ugenti L., Messineo L, La Gala S., Longo A., Cusimano A., Messineo G. e Porzio A per omessa presentazione di esposto scritto alla Giuria. Nei confronti dei guidatori Longo A. e Porzio A. veniva applicata l'ulteriore sanzione della sospensione dal 10/4/2017 al 17/4/2017, con aggravio della sanzione ex art. 9, comma 4, del Regolamento Tris, per il periodo dal 18/4/2017 al 3/5/2014, per aver tenuto una condotta di corsa non adeguata attendendosi deliberatamente ai nastri di partenza nei tre tentativi effettuati dallo starter e non aver fornito sufficienti spiegazioni.

All'udienza del 26/4/2017, l'Avv. Mattii si riportava alla propria memoria difensiva e chiedeva venisse visionato il DVD agli atti. Il Procuratore della Disciplina produceva comunicazione del 10/3/2017 con cui richiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo informazioni in merito ai fenomeni di sospetta manipolazione da parte della criminalità organizzata delle corse presso l'Ippodromo di Palermo che avevano portato alla chiusura dell'Ippodromo. Il Procuratore produceva altresì comunicazione del 12/4/2017 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo comunicava che, allo stato, non vi erano informazioni suscettibili di comunicazione. Il Procuratore richiedeva quindi un rinvio affinché venissero chiuse le indagini da parte della Procura di Palermo per poter acquisire almeno le prime risultanze probatorie. La Commissione ammetteva la visione del DVD contestualmente all'esame dei deferiti, riservandosi sulle ulteriori richieste istruttorie. All'udienza del 27/6/2017, veniva disposta la visione del filmato nel contraddittorio delle parti. La Procura della Disciplina si riportava alle proprie conclusioni in atti; l'Avv. Mattii si riportava alla memoria depositata, insistendo per l'assoluzione dei suoi assistiti.

DIRITTO

All'esito del presente procedimento, appare provata la violazione degli artt. 64 e 65 del Regolamento delle Corse al Trotto, oltreché dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Tris.

Infatti, dalla dettagliata relazione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Palermo del 24/2/2017, dalle dichiarazioni dei deferiti alla stessa allegate, dalle sequenze del filmato visionato all'udienza del 27/6/2017, così come anche dalla mancata comparizione personale dei deferiti nonostante ne fosse stata disposta l'audizione, possono ritenersi provate le violazioni degli artt. 64 e 65 del Regolamento delle Corse al Trotto, per avere i deferiti tenuto una condotta inadeguata in occasione della corsa Premio "Toselli", potendosi in particolare ritenere che si siano "prestati ad azioni comunque tendenti a falsare il regolare svolgimento delle corse".

Alla luce dei predetti illeciti disciplinari, si dovrà ritenere violato anche l'art. 10, comma 2, del regolamento Tris che prevede che "chiunque abbia notizia, direttamente o indirettamente, di illeciti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

disciplinari compiuti in relazione o nel corso di una corsa Tris, è tenuto a presentare esposto scritto alla Giuria".

Infondata appare al proposito l'unica argomentazione difensiva svolta dal legale dei deferiti nella memoria del 13/3/2017 e basata su una propria non condivisibile interpretazione di "illecito disciplinare". Risulta infatti evidente che la violazione degli articoli 64 e 65 del Regolamento delle Corse al Trotto possa già essa stessa ritenersi un illecito disciplinare che avrebbe dovuto originare un esposto scritto alla Giuria.

Appare infine doveroso precisare che la presente decisione si limita evidentemente ad esaminare i profili disciplinari dei fatti occorsi in data 24/2/2017, ferma la particolare delicatezza e rilevanza degli stessi sotto ulteriori profili, che saranno debitamente esaminati da altre giurisdizioni.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare dei Sigg.ri CLAUDIO LAZZARONE, ANTONINO PECORARO, MARCO SPINA, GIACOMO SANSEVERINO, GIUSEPPE ZANCA, GIACOMO FERRANTE, LUCIANO UGENTI, LUCIANO MESSINEO, SALVATORE LA GALLA, ANTONINO LONGO, ANTONINO CUSIMANO, GIUSEPPE MESSINEO e ANTONINO PORRO e, per l'effetto, conferma tutti i provvedimenti disciplinari così come adottati dalla Giuria di Palermo in data 24/2/2017, VII corsa, Premio "G. Tersilli", le cui sanzioni, allo stato, risultano già scontate.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza - a seguito di rinvio della precedente del 21.03.2017 poiché non era pervenuta la cartolina di ricevimento della convocazione, poi recapitata all'intestato Ufficio - l'incolpato non è comparso. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore del cavallo TERZOLAS ALOR trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, al Sig. CANGELOSI COSIMO così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.

Ritenuta quindi giusta sanzione - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame e delle recidive - quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi sei (6) e della multa di € 1.500,00 (euro millecinquecento).

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Cangelosi Cosimo**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi sei (6) oltre alla multa di € 1.500,00 (euro millecinquecento) in considerazione delle recidive relative alle decisioni n. 29 e 66/2015 e 64/2016.

Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **TERZOLAS ALOR** dall'ordine di arrivo del "Premio Margherita" disputatosi il 26.05.2016 all'Ippodromo di Albenga e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE
Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

dall'Avv. Mattia Basso, il quale depositava memoria difensiva con allegata documentazione. L'Avv. Basso si riportava a quanto in atti e chiedeva l'audizione dell'incolpato che, sentito sui fatti di causa, dichiarava di aver lavorato per la scuderia da metà luglio a metà ottobre in totale autonomia e di non avere mai avuto alcun procedimento disciplinare.

L'Avv. Basso insisteva quindi per il proscioglimento dell'incolpato.

Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Nonostante agli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della positività del cavallo, la questione (peraltro dibattuta e controversa nell'ultimo periodo) determinante ai fini della responsabilità dell'incolpato e, per il medesimo, l'aver (o meno) attivato tutti i controlli e le precauzioni possibili per impedire l'evento "doping". Detta responsabilità deve essere esclusa, a parere di questa commissione, allorquando l'incolpato fornisce la prova (anche per presunzioni gravi, precise e concordanti) che l'alterazione è derivata da fatti esterni non riconducibili al medesimo.

Nello specifico l'incolpato ha depositato una serie di documenti attestanti: 1) la presenza di una casa di riposo in fregio all'allevamento; 2) il parere della Commissione Regionale del Veneto che attesta che la rete fognaria non è presente nel territorio dell'allevamento; 3) Il limitato arco temporale nel quale si sono verificate plurime positività, sempre per la sostanza oxaxepam, il che legittima a ritenere che la sostanza sia stata dispersa nel terreno; 4) l'utilizzo in medicina di detta sostanza per la cura delle patologie tipiche della terza età.

Tutta detta documentazione assurge al grado di prova ed è sufficiente, a parere di questa commissione, per escludere la responsabilità dell'incolpato che, pertanto, dovrà essere assolto per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

La Commissione assolve il Sig. Rossi Mario dall'addebito mossogli. Conferma l'ordine di arrivo del premio "Guzzi" disputato a Padova il giorno 09.09.2016.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA**

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA II	IL SEGRETARIO
030/17	20/06/2017	068/17	05 SET 2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2017 il giorno 20 giugno, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente assente
Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patané	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 014/17

contro

Messineo Luciano, nato a Palermo (PA), il 30/05/1974, codice fiscale MSSLCN74E30G273G, residente in Palermo (PA), Via Massaua n. 21.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Mohamed Play alla sostanza furosemide.

FATTO

Con atto di incolpazione del 31 marzo 2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti di Luciano Messineo allenatore del cavallo Mohamed Play, risultato positivo alla sostanza proibita furosemide, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Montaperti", disputato il 6 ottobre 2016, presso l'ippodromo di Palermo. Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento

del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 24/11/2016 al 23/12/2016) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti di Luciano Messineo, allenatore del cavallo Mohamed Play, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 2 maggio 2017, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Luciano Messineo.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 20 giugno 2017, regolari le notifiche, non si presentava né l'incolpato, né il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente in qualità di relatore esponeva i fatti del procedimento.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Mohamed Play della sostanza proibita furosemide rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il giorno 6 ottobre 2016, in occasione della corsa sopra citata.

Il furosemide è una sostanza utilizzata al fine di migliorare le prestazioni del cavallo nonché indicata nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Messineo e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Messineo e la Commissione di Disciplina reputa congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due, oltre alla multa di Euro 500,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.


PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Messineo Luciano in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento).

Ordina il distanziamento del cavallo Mohamed Play dall'ordine di arrivo del premio "Montaperti" disputatosi il 6 ottobre 2016 all'ippodromo di Palermo e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 05 SET 2017


Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
028/17	20/06/2017	069/17	05 SET 2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2017 il giorno 20 giugno, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente assente
Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patané	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 003/17

contro

Azienda Agricola di Ionà Carmine, in persona del legale rappresentante Ionà Carmine Antonio, nato a Soveria Simeri (CZ), il 16/07/1952, codice fiscale NIOCMN52L16I875Y, domiciliato in Sellia Marina (CZ), Via La Petrizia n. 15.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Zanzibar alla sostanza desametasone.

FATTO

Con atto di incolpazione del 31 marzo 2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'Azienda Agricola di Ionà Carmine, in persona del legale rappresentante poiché il cavallo Zanzibar risultava o positivo alla sostanza proibita desametasone, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "3^ prova 5 anni maschi", disputato il giorno 8 ottobre 2016, presso l'ippodromo di Arezzo.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento

del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 24/11/2016 al 23/12/2016) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti dell'Azienda Agricola di Ionà Carmine, in persona del legale rappresentante Ionà Carmine Antonio, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 2 maggio 2017, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Ionà Carmine Antonio nella sua qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola di Ionà Carmine.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 20 giugno 2017, regolari le notifiche, non si presentava né l'incolpato, né il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente in qualità di relatore esponeva i fatti del procedimento.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Zanzibar della sostanza proibita desametasone, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il giorno 8 ottobre 2016, in occasione della corsa sopra citata.

Il desametasone è una sostanza utilizzata al fine di migliorare le prestazioni del cavallo nonché indicata nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare del Sig. Ionà, nella sua qualità di rappresentante dell'Azienda Agricola di Ionà Antonio e la responsabilità

dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, allo stesso incolpato, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Ionà e la Commissione di Disciplina reputa congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due, oltre alla multa di Euro 500,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare dell'Azienda Agricola di Ionà Antonio in persona del rappresentante Ionà Carmine Antonio in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica rivestita per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento).

Ordina il distanziamento del cavallo Zanzibar dall'ordine di arrivo del premio "3^ prova 5 anni maschi" disputatosi il giorno 8 ottobre 2016 all'ippodromo di Arezzo e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, **05 SET 2017**

Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi

